

ALLEGATO "A" AL N. 35390 DI FASCICOLO

*Statuto sociale  
di  
"FCT Holding S.p.A."*

Articolo 1 - Denominazione Sociale

É costituita una società per azioni denominata "Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A." (siglabile FCT Holding S.p.A.) unipersonale, partecipata totalmente dal Socio Unico Comune di Torino.

Articolo 2 - Sede sociale

La Società ha sede in Torino.

Articolo 3 - Oggetto

La Società è soggetta al controllo analogo del Socio Unico Comune di Torino e opera secondo il modello dell'*in house providing*, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società o enti costituiti o costituendi e il loro coordinamento tecnico e finanziario, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

In particolare, la Società ha lo scopo di:

- a) assicurare compattezza, continuità e coordinamento sinergico nella gestione delle partecipazioni societarie conferite dalla Città di Torino per il perseguimento delle finalità strategiche del Socio Unico;
- b) acquisire, gestire, alienare partecipazioni in società o enti, consentite dalla normativa vigente;
- c) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto organizzativo e delle attività esercitate dagli organismi partecipati, sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi del Comune di Torino;

- d) curare il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario degli organismi partecipati, anche in funzione della loro valorizzazione reddituale e patrimoniale;
- e) operare per la conservazione del valore delle partecipazioni;
- f) concedere finanziamenti agli organismi partecipati, secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo:

- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
- gestione per conto proprio di immobili a uso funzionale;
- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
- formazione e addestramento di personale.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società nell'esercizio sociale di riferimento è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Torino.

La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

#### Articolo 5 - Capitale sociale - Azioni

Il capitale sociale è di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiliardi virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 25.000 (venticinquemila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Torino ed è incedibile.

Le azioni di proprietà del Comune di Torino sono rappresentate da un apposito certificato nominativo, nel quale, oltre agli estremi identificativi

della Società, è indicata la quota percentuale di partecipazione al capitale spettante al Comune di Torino. Il certificato deve essere sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal Presidente e deve sempre restare depositato presso la sede della Società.

In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione potranno essere sottoscritte solo ed esclusivamente dal Comune di Torino.

Possono essere conferiti nella Società, anche in sede di aumento del capitale sociale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, osservate le prescrizioni di legge.

#### Articolo 6 - Finanziamenti del Socio Unico

Il Socio Unico può eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme delibera dell'Assemblea.

Sui versamenti effettuati in conto capitale non sono dovuti interessi e la Società non è tenuta alla loro restituzione.

Se non diversamente stabilito, i finanziamenti si intendono infruttiferi e la Società è tenuta a rimborsarli con un preavviso di sei mesi dalla richiesta del Socio Unico.

#### Articolo 7 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni eleggono un loro rappresentante comune.

Si applicano le disposizioni della Sezione VII, capo V del Libro V del codice civile, in quanto compatibili.

#### Articolo 8 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente Statuto.

#### Articolo 9 - Controllo Analogo - Controllo sugli atti

Il Comune di Torino esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente. La soggezione a tale controllo costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici del Comune di Torino e invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

Il Comune di Torino esercita il controllo analogo mediante approvazione o controllo, secondo modalità stabilite dallo stesso Comune di Torino:

- 1) del budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'Organo Amministrativo;
- 2) dei bilanci infrannuali corredati degli eventuali allegati;
- 3) degli atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;
- 4) degli atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i direttori e i dirigenti;
- 5) degli atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente;
- 6) degli atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno della Società;
- 7) dei regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria;
- 8) delle proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- 9) delle proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni in società, consorzi, associazioni e fondazioni;
- 10) delle proposte di atti relativi alla stipulazione di mutui, finanziamenti e ogni altro strumento di reperimento delle risorse finanziarie da parte della Società;

- 11) delle proposte di atti relativi alla emissione di titoli di debito o altri strumenti finanziari e a tutte le operazioni di finanza straordinaria;
- 12) della relazione semestrale prevista al successivo articolo 10.

#### Articolo 10 - Relazione semestrale e obbligo di informativa

L'Organo Amministrativo sottopone semestralmente al Socio Unico, per l'approvazione, una relazione sull'andamento della Società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, nonché sull'aggiornamento del budget della Società e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

L'Organo Amministrativo assicura la comunicazione degli atti e documenti di cui all'articolo 9 al Socio Unico.

I regolamenti e gli atti relativi alle procedure a evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori si intendono comunicati per effetto della pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito internet della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede a inviare al Socio Unico copia dei verbali di Assemblea, copia delle convocazioni dell'Organo Amministrativo contestualmente all'invio agli Amministratori, nonché copia dei verbali dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere al Socio Unico gli atti e i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo.

Il Socio Unico ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata presso la sede legale o in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso da recapitarsi, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo comunicato dal socio e risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Nell'avviso possono essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipano tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2367, comma 3 del codice civile, è consentito al Socio Unico di richiedere all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato fino a centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma del codice civile.

#### Articolo 12 - Diritto di intervento e di voto in Assemblea

Il deposito presso la sede della Società del certificato di cui all'art. 5 del presente Statuto è costitutivo del diritto del Socio Unico a partecipare all'Assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Il Socio Unico può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2372 del codice civile.

#### Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo Amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea;
- accertare e regolare lo svolgimento delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che, salvo il caso di Assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Ricorrendo le predette condizioni, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il segretario o il notaio. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento audio/video, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente a data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni assunte sino al momento dell'interruzione. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le disposizioni di legge.

Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo Amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea;
- accertare e regolare lo svolgimento delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che, salvo il caso di Assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Ricorrendo le predette condizioni, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il segretario o il notaio.



Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento audio/video, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente a data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni assunte sino al momento dell'interruzione. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le disposizioni di legge.

#### Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Spetta alla competenza inderogabile dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
  - l'approvazione del budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'Organo Amministrativo;
  - la nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  - la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  - la deliberazione dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
  - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 8 del presente Statuto
- L'Assemblea ordinaria, autorizza i seguenti atti dell'Organo Amministrativo:
- costituzione di società e acquisizione di partecipazioni in società e altri organismi; alienazione di partecipazioni o dismissione di società; deliberazione e sottoscrizione di aumenti di capitale e ripianamento di perdite delle società o altri organismi partecipati;
  - acquisto o dismissione di beni immobili;
  - cessione, conferimento o scorporo di rami d'azienda;
  - approvazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 200.000,00 che non siano ricomprese nel budget di previsione, salvi i casi di spese imprevedibili ed urgenti.

#### Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- la nomina, la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei relativi compensi;
- la proroga della durata della Società.

#### Articolo 16 – Struttura e composizione, dell’Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, su deliberazione dell’Assemblea motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

I componenti dell’Organo Amministrativo possono anche essere non soci e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

#### Articolo 17 – Nomina, revoca, cessazione e sostituzione dei componenti dell’Organo Amministrativo

I componenti dell’Organo Amministrativo sono direttamente nominati dal Comune di Torino ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; possono essere revocati e sostituiti direttamente dal Comune di Torino ai sensi dell’art. 2449 del codice civile in qualunque momento.

I componenti dell’Organo Amministrativo nominati in sostituzione di quelli cessati prima della scadenza scadono con quelli in carica all’atto della loro nomina.

L’Amministratore che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, al momento in cui la maggioranza si è ricostituita per effetto dell’accettazione dei nuovi Amministratori.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine e le dimissioni dell'Amministratore Unico hanno effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 18 - Presidente, Vice Presidente e segretario del Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto il Socio Unico, elegge tra i componenti il Presidente, determinandone contestualmente poteri e attribuzioni.

La carica di Vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, deleghe di gestione a un solo Amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea secondo la normativa vigente in materia.

L'Amministratore Delegato ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e li esercita nei modi e nei limiti stabiliti dalla delega.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Non possono formare oggetto di delega le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni aventi a oggetto:

- la redazione del budget di previsione e della relazione accompagnatoria;
- il bilancio infrannuale e i relativi allegati;
- atti di acquisto e di disposizione di partecipazioni in società quotate;
- proposte di acquisizione o di cessione di partecipazioni in società o enti da sottoporre all'Assemblea;
- operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi non previsti nel budget approvato dall'Assemblea;
- rilascio di garanzie da parte della Società nell'interesse proprio o a favore di terzi;

- proposte aventi a oggetto argomenti posti in discussione nelle assemblee delle società o enti partecipati, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive all'Amministratore Delegato, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

#### Articolo 19 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno due Amministratori o un Sindaco.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso recante indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

L'avviso è trasmesso a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a mezzo posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di due giorni.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

Le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal vicepresidente, dall'Amministratore Delegato, dal componente indicato dai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi legittimamente presiede la seduta.

Gli Amministratori astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli

argomenti esaminati, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

#### Articolo 20 - Poteri dell'Organo Amministrativo e rappresentanza della Società.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Socio Unico e in conformità con l'esercizio del controllo analogo, fatta eccezione per i poteri che dalla legge o lo Statuto riserva al Socio Unico.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in ragione dei poteri loro conferiti.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, partecipa alle assemblee delle società o altri organismi partecipati o controllati dalla Società, salvo il Socio Unico indichi diversa persona da delegare, provvedendo a precisare, nel solo caso di delega a personale dipendente del Comune di Torino, gli indirizzi da esprimere nell'assemblea dell'organismo partecipato.

In esecuzione delle indicazioni ricevute dal Socio Unico, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone l'atto di delega in favore della persona indicata, contenente gli indirizzi ricevuti da esprimere in qualità di rappresentante della Società.

#### Articolo 21 - Direttore Generale

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura.

Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.

Il Direttore Generale assiste, con facoltà di intervento, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 22 - Compenso degli Amministratori e rimborso spese

L'Assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche in conformità alla normativa vigente.

Nei limiti previsti dalla vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione, se nominato, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi dell'Amministratore Delegato sentito, per quest'ultimo, il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

#### Articolo 23 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, e in modo da assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

Il Socio Unico nomina e revoca, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, i componenti del Collegio Sindacale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

Ai Sindaci spetta il compenso determinato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale riferisce con cadenza semestrale direttamente al Socio Unico sul rispetto della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

#### Articolo 24 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

#### Articolo 25 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle società e di ogni altro organismo partecipato approvati nel corso dell'esercizio.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione e per la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in caso di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della Società.

In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, sono distribuiti al Socio Unico, salva diversa decisione dell'Assemblea.

Il diritto del Socio Unico alla riscossione degli utili si prescrive in cinque anni dalla data in cui gli utili sono divenuti esigibili. Gli utili il cui diritto alla riscossione sia prescritto sono destinati a riserva legale.

#### Articolo 26 - Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'Assemblea.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri e stabilendone il compenso.

All'atto dello scioglimento, il Socio Unico sarà liquidato mediante la retrocessione di tutte le partecipazioni conferite e/o cedute.

#### Articolo 27 - Disposizioni generali

Il domicilio del Socio Unico, nei rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci. Ai fini della validità delle convocazioni, comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla legge, per domicilio del Socio Unico si intende anche l'indirizzo di posta elettronica da questi comunicato all'Organo Amministrativo e trascritto, a cura di quest'ultimo, sul libro soci, con rilascio al socio di idonea ricevuta.

Per domicilio di Amministratori, Sindaci, società di revisione e Direttore Generale, nei rapporti tra di loro, con la Società e con i soci, ai fini del presente Statuto e della legge, si intende anche l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società all'accettazione della carica.

Ai sensi della normativa vigente, la Società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia e in materia di trasparenza.

#### Articolo 28 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino

#### Articolo 29 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 23.2.2023

F.ti: Luca CASSIANI

ANDREA GANELLI